

RELAZIONE TECNICA

Titolo I **Sostegno alle imprese e all'economia**

Art. 1

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;
- b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In quest'ultimo caso si stima, prudenzialmente, che la compensazione avrà luogo interamente nel corso del 2021

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.



Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 10 stabilisce che l’avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la disposizione in base alla quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Considerato che la disposizione in esame è di natura procedimentale, alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.

Il **comma 11 primo periodo** prevede l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l’anno 2021, oneri finanziari pari a 280 milioni di euro.

Il **comma 11 secondo periodo** La disposizione che reca modifica all’art. 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, circoscrivendo la platea dei destinatari del contributo ai soli comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e che presentano le caratteristiche già previste dalla norma oggetto di modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda:

- quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria;
- quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 11;
- quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le disposizioni di cui ai **commi da 13 a 17** sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

Art. 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di **700 milioni di euro per l’anno 2021** destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province



autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

Il comma 2 dettaglia i criteri di destinazione delle risorse ripartite in base al decreto di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'attuazione del comma 2 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo, e che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non sia cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

Ai corrispondenti oneri, pari a **700 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3 **(Fondo autonomi e professionisti)**

La necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	17.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM QA*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, siano il 35% della succitata platea, si stima che i potenziali beneficiari della misura – iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei



professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onore pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	% riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20%	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20%	166.000
CDCM	438.500	11,20%	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20%	50.000
	4.267.500		490.000

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1000 milioni di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1500 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **1.500 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 4

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

Commi da 1 a 3

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal 1° marzo 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro – 300,8 milioni di euro)

Considerando che la sospensione produrrà effetti per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:



milioni di euro	2021
TOTALE	-510,4
ERARIO	-288,0
ENTI PREVIDENZIALI	-128,0
ALTRI ENTI	-94,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, si evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" – correlato alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti – determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-817,8	817,8
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151,2	151,2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), prevista dal comma 1 lett. b), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.



Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-1.328,2	817,8
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

Commi da 4 a 9

Per la quantificazione degli impatti delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, si è proceduto a stimare l'effetto dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 sulla riscossione attesa e, successivamente, a rideterminarne la stima tenendo conto del parametro relativo alla soglia di reddito dei soggetti debitori oltre il quale non opera l'annullamento.

Con riferimento agli impatti sulla riscossione, in primo luogo, è stato stimato l'effetto negativo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione ter" (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore dei carichi affidati fino al 2010, potenzialmente interessate dalla misura, contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 157/2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1 lett. b al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di potenziale annullamento.

Con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti (codici fiscali) con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare, in circa l'83%, il numero dei codici fiscali che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010. La percentuale dell'83% è stata, pertanto, utilizzata per la rideterminazione degli effetti sul gettito stimati come sopra rappresentato.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 215 milioni di euro, è stato previsto il rimborso per il 70% nel 2021 e per il restante 30% nel 2022 a carico dell'erario.

Circa la previsione inserita al comma 5 – volta a prevedere che per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011, il decreto ministeriale ivi previsto disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti – si evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti.



Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerente il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'art. 4 del DL n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

in milioni	COSTO DELL'OPERAZIONE					
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costo annullamento ruoli	-305,8	-197,1	-99,6	-41	-22,8	-666,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3
di cui: Erario	-77,9	-66	-49,8	-20,5	-11,4	-225,6
di cui: INPS e INAIL	-51,4	-43,6	-32,9	-13,5	-7,5	-148,9
di cui: Altri enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7	-3,9	-76,8
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario	-150	-65	0	0	0	-215

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

Relativamente a quanto previsto ai **commi da 1 a 9**, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, si è considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero rimosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro.

A tali oneri, **valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento a quanto stabilito al **comma 10**, non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

Relativamente a quanto previsto al **comma 11 e al comma 12, lett. b)**, non si ascrivono effetti finanziari.

In ordine al **comma 12, lett. a)**, per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal comma 16, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate **in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Per quanto riguarda il **comma 12, lett. c)**, la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al **comma 13** non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda il **comma 14**, il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

La disposizione di cui al **comma 15** sposta i termini di versamento e di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e, in particolare, proroga il termine di versamento dal 16 marzo al 16 maggio e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina effetti in considerazione della circostanza che il nuovo termine di presentazione della relativa dichiarazione ha una valenza esclusivamente procedurale e che il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio.

Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni.

Alla disposizione di cui al **comma 16** non si ascrivono effetti finanziari.

Ai **commi da 19 a 22** non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2021, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Prospetto riepilogativo

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

Art. 6

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai)

Commi 1-6

La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali



di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. La quantificazione degli effetti finanziari è parametrata alle stime utilizzate per la predisposizione della relazione tecnica all'articolo 30 del Decreto legge 34 del 2020.

Comma 2. Si prevede la soppressione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevedeva l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 180 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

Comma 3. si prevede l'**autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 1.** A tale onere si provvede quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 4. Autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Prevede inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

Commi 5-7 si prevede una riduzione del 30 per cento per l'anno 2021 del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Gli oneri, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, sono stati calcolati prendendo a riferimento il 30 per cento del valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (circa 83 mln di euro).

Tale somma è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal predetto comma 5, richieste dalla predetta società.

A tali oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Titolo II **Disposizioni in materia di lavoro**

Art. 7

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il presente articolo, alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, è diretto a rideterminare i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi in termini di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e all'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo è effettuata in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.



A seguito della rideterminazione in esame nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178/2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate che aumentano dall'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF (277,9 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021) all'importo di 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 (1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021).

Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le integrazioni salariali previste dal presente decreto.

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il presente articolo prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 (pertanto, considerando i 900 mln di euro già previsti per il 2021 dalla legge n. 178/2020, l'importo complessivo assegnato per il 2021 ammonta a 2.000 mln di euro). Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma proposta prevede, inoltre, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021, sintetizzati nella tabella seguente.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)**

Anno 2020		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Giugno	Ordinaria	837.691	328.099	1.108	1.166.898
	Fondi di solidarietà	543.707	552.875	1.008	1.097.590
	Deroga	41.889	657.768	1.871	701.528
	Totale Giugno	1.423.287	1.538.742	3.987	2.966.016
Luglio	Ordinaria	574.422	214.706	881	790.009
	Fondi di solidarietà	324.763	321.370	1.007	647.140
	Deroga	27.216	396.298	1.167	424.681
	Totale Luglio	926.401	932.374	3.055	1.861.830
Agosto	Ordinaria	398.437	146.915	818	546.170
	Fondi di solidarietà	199.782	192.209	606	392.597
	Deroga	17.372	219.136	681	237.189
	Totale Agosto	615.591	558.260	2.105	1.175.956
Settembre	Ordinaria	383.727	142.813	1.370	527.910
	Fondi di solidarietà	174.236	186.286	1.883	362.405
	Deroga	23.907	198.382	2.073	224.362
	Totale Settembre	581.870	527.481	5.326	1.114.677
Ottobre	Ordinaria	430.852	139.965	2.082	572.899
	Fondi di solidarietà	185.528	205.369	4.736	395.633
	Deroga	35.143	242.363	6.028	283.534
	Totale Ottobre	651.523	587.697	12.846	1.252.066

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti in data 1° marzo 2021.

Ore integrate mensili, importo medio orario della prestazione e retribuzione media oraria per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)

Dati ponderati tra pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti - (importi in euro)

Anno 2020		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Giugno	Ordinaria	58	6,2	12,9
	Fondi di solidarietà	67	6,2	12,2
	Deroga	66	5,9	11,2
	Totale Giugno	63	6,1	12,2
Luglio	Ordinaria	54	5,9	12,7
	Fondi di solidarietà	58	5,9	11,9
	Deroga	60	5,7	11,4
	Totale Luglio	57	5,8	12,1
Agosto	Ordinaria	57	6,4	13,1
	Fondi di solidarietà	72	6,2	12,0
	Deroga	72	6,1	11,5
	Totale Agosto	65	6,3	12,3
Settembre	Ordinaria	55	6,1	12,8
	Fondi di solidarietà	64	6,0	11,7
	Deroga	70	5,9	11,6
	Totale Settembre	61	6,0	12,2
Ottobre	Ordinaria	55	6,2	12,7
	Fondi di solidarietà	64	5,9	11,7
	Deroga	65	5,8	11,5
	Totale Ottobre	60	6,0	12,1

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 0,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che



il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;

- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,0 euro;

- 0,4 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,0 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.537,0 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% di tali lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Stima oneri per ulteriori misure CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimanale/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA apertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9
Totale	1.234.900					-2.999,6	-1.880,6	-4.880,2

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-660	-440	-1.100,0
(1+2)	-3.659,6	-2.320,6	-5.980,2



Ai relativi oneri pari a 5.980,2 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF e a 3.659,6 mln di euro in termini di IN si provvede:

- a) quanto a 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021 a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020;
- b) quanto a 3.311,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.868,9 mln di euro in termini di IN ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a **80 milioni di euro per l'anno 2022** comportando pertanto un onere **pari a 400 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 280 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 56 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2022**. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo **originariamente stimato** per l'anno 2020 ed è stimato in euro 19 milioni di euro anche per il 2021 che in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che, come rifinanziato dal comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla prestazione disciplinata dal comma 2, a conferma di quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito le evidenze contabili relative all'anno 2020:

Beneficiario	Totale 2020 (*)
ILVA SpA	14.750.302
Taranto Energia	85.492
INNSE Cilindri Srl	975.604
SANAC	88.218
Totale	15.899.616

(*) dato provvisorio

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi mediamente la medesima platea di destinatari del 2020, appare pertanto congrua la risorsa stanziata a copertura della proroga per l'anno 2021 della prestazione in esame pari a 19 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che le prestazioni integrative previste ed erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo siano riconosciute anche alle aziende del settore che richiedano i trattamenti



di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 avendo integralmente fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Secondo quanto previsto nel presente decreto potranno essere erogate al massimo 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo si è tenuto conto delle autorizzazioni CIGS concesse fino a febbraio 2021 che coinvolgono circa 41000 lavoratori e coprono periodi variabili a seconda delle diverse società da gennaio a ottobre 2021. Tali prestazioni integrative sono coperte dal Fondo di solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.

Per determinare il possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS. Pertanto, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di cassa integrazione in deroga. L'importo medio di integrazione è stato stimato pari a 800 euro.

Sulla base delle ipotesi poste la disposizione in esame comporta un onere pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Tali somme andranno ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Ai relativi oneri pari a **186,7 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Commi 1-9. Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che agli artt. 15 e 15 bis hanno riconosciuto un'indennità onnicomprensiva ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del citato decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19;
- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);

- lavoratori delle seguenti categorie:

a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;



b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- dati amministrativi relativi alle domande già pervenute riguardanti l'indennità di cui trattasi, accolte secondo precedenti provvedimenti;

- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2;

- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.



**Riepilogo dei dati relativi
all'indennizzo erogato a favore di
lavoratori danneggiati dal Covid-19**

Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	192,0
Lavoratori spettacolo	44,0
Stagionali altri settori	49,0
Intermittenti	44,0
Autonomi occasionali	2,0
Venditori a domicilio	7,0
Lavoratori tempo deter. Turismo	36,0
Totale	374,0

Pertanto, dalla proposta risultano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro di cui 876,0 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Commi 10- 14. Si introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziare sono come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 48.294.000,00;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 124.176.000;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 151.772.544,00.

Pertanto, l'onere stimato per la corresponsione dell'emolumento in questione ammonta a circa 324 milioni di euro per l'anno 2021, mentre, in base alla disposizione in esame, l'onere complessivo è indicato prudenzialmente in **350 milioni di euro** per il predetto anno, quale limite massimo di spesa, tenuto conto che le numerosità sopra indicate non inglobano le istanze relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela e/o ricorso, che, se accolte comportano ulteriori numerosità cui riconoscere l'indennità del 2021.

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 11

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede, al **comma 1**, un incremento dell'autorizzazione di spesa sottesa all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

Dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi



all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento	Media erogazioni RdC per mese	Tasso di Crescita
2019	430.859.967	
2020	593.223.126	+38%

Anno di riferimento	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
2019	1.108.446
2020	1.581.629

Mese e anno di riferimento	Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	1.266.926

Pertanto, l'onere è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 2. Nell'articolo 3 comma 8 del DL 4/2019 è previsto l'istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.

La disposizione in esame in luogo della suddetta decadenza dal beneficio, introduce per il solo anno 2021 l'istituto della sospensione dello stesso nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato. L'effetto indiretto di tale modifica è quello di incoraggiare la platea dei soggetti già beneficiari del Reddito di Cittadinanza all'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale.

La durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto la variazione di reddito familiare.

Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000 (18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa per l'anno solare in corso; il beneficio decade qualora la variazione reddituale conseguente l'avvio dell'attività lavorativa comporti il superamento della soglia prevista per l'erogazione del beneficio. Tuttavia al termine del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo, nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione).

La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta quindi di fatto un anticipo di spesa per l'anno 2021 quantificato in media per un mese (tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del



beneficio derivante dalla disposizione in esame) di per circa 20.000 soggetti da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l'anno 2021. Pertanto dalla disposizione derivano oneri per 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Dal complesso dei commi 1 e 2 del presente articolo derivano pertanto oneri pari a **1.010 milioni di euro per l'anno 2021** cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 12

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1 lettera a), fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;

La norma in esame prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dal presente decreto-legge.

Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e che non siano titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta normativa, si può considerare come base dati l'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza art.82 dl.34/2020, art. 23 dl.104/2020 e art.14 dl.137/2020, ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020.

Dall'esame degli archivi dell'Istituto (lettura 2 marzo 2021) risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020 con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea può essere considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza dalla presente disposizione.

Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea per effetto delle lettere a) del comma 1 si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l'analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte si stima un incremento della platea del 20% (67mila per le modifiche introdotte alla lettera a sui requisiti reddituali). Pertanto i nuclei beneficiari ai sensi del comma 1 del presente articolo sono complessivamente 402mila.

La stima degli oneri derivanti dall'estensione della platea prevista al comma 2, che prevede per i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DISCOLL la corresponsione, a domanda, delle tre quote di REM di 400 euro, si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835mila lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo



luglio 2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. In tale collettivo possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti. Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del comma 2 è stimato pertanto in 714 mila beneficiari.

Di seguito il quadro riassuntivo degli oneri complessivi stimati per la misura proposta.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, con un importo di 400 euro mensili, è stimato pari a 856,8 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Al complessivo onere pari a **1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

E' necessario considerare che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Art. 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

A seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti, per la erogazione dell'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti un importo complessivo pari a euro 571.668.600.

Considerato che:

la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, inizialmente fissato a 200 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, è stato successivamente elevato a 280 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020;

l'onere è stato successivamente incrementato dall'art. 78, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, di un importo pari ad euro 650 milioni di euro;

è stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a euro 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104/2020.

Per un totale di euro 1.054,8 milioni

Ne consegue che le residue risorse disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro

In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

Pertanto, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a **10 milioni di euro**, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.

Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.

Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano:

- 164.162 lavoratori
- oltre 2.000.000 volontari

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incompressibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.

La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 2**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017. La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e 2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2 riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia) che è risultata pari a circa 10.000. Inoltre, per tener conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di computo, la platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021 pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato in Rt alla legge n. 178/2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità) di cui al comma 482 si ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di prudenzialità.

Con riferimento all'eventuale riduzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento si chiarisce che l'Istituto non ha proceduto a tale riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1°



marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. “fragili”; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell’anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello regionale. In tali termini è adeguata la relativa autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020.

Pertanto dall’articolo in esame derivano **maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro** cui si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.

Art. 16

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI)

La disposizione in esame prevede per le prestazioni NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.

La fruizione dell’indennità per questi lavoratori, vista l’esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell’anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni familiari pari a 50 euro mensili.

Di seguito gli oneri stimati per l’anno 2021, connessi all’eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell’ultimo anno.

Onere derivante dalla disapplicazione per l’anno 2021 del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione)

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Onere per prestazioni (compresi ANF)	83	8
Onere per contributi figurativi	38	4
TOTALE ONERE	121	12

Dalla disposizione deriva pertanto un onere valutato in 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di 83 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di indebitamento netto, cui si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.



Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine. Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.)

La norma è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai Centri per l'Impiego attraverso la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dei contratti di lavoro delle risorse umane contrattualizzate, pari a 2.654, da Anpal Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di navigator è pari a 111,2 milioni di euro.

Per le attività relative ai navigator relativamente all'esercizio 2021, le disposizioni sul reddito di cittadinanza assegna alla società 50 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a **61.231.000 euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.

La disposizione estende il beneficio anche al mese di gennaio 2021; sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, in materia di aiuti di Stato prevedendo che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di gennaio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di gennaio 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive valutate in **301 milioni di euro per l'anno 2021** (e maggiore spesa in termini di SNF), cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20 (Vaccini e farmaci)

Il comma 1 è diretto ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 - che a normativa vigente presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro, per un importo pari a euro **2.800.000.000** per l'anno 2021, muove dalle seguenti motivazioni.

- Quanto all'importo pari a euro **2.100.000.000** da destinare ai vaccini, si precisa che allo stato è stimato per il 2021 un onere pari a circa euro **2.100.000.000** in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle Aziende farmaceutiche.
- Quanto all'importo pari a euro 300.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, si precisa che detto importo tiene conto che per il farmaco - principio attivo (*remdesivir*)-si stima un fabbisogno di 12-15 mila fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60 mila fiale al mese pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli altri farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente.
- Quanto all'importo pari a euro 400.000.000 per l'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, si svolgono le seguenti considerazioni. I menzionati farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi, gli stessi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri, e pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto ai pazienti che presentano la polmonite e che, pertanto, sono candidati al trattamento con il *remdesivir* (pari a circa 250 al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il *remdesivir*, pertanto, mille o duemila pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.

Le disposizioni di cui al **comma 2** hanno la finalità di rafforzare il piano strategico vaccinale previsto dall'articolo 1, commi da 457 a 467 della legge 178/2020, nonché di modificare le norme relative al coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione. Nel dettaglio:

- le lettere **a), b), f) e g)**, sono dirette a modificare le disposizioni relative al ruolo degli specializzandi nella partecipazione alla campagna vaccinale, prevedendo che gli stessi possano essere assunti ai sensi dei commi 460, 461 e 462 del citato articolo 1 della legge 178/2020. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la remunerazione da destinare ai medici specializzandi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini rientra nelle risorse già stanziate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari di cui al comma 462, risorse che peraltro vengono incrementate di 10.000.000 di euro, a seguito della soppressione del comma 466, che ha stanziato le risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa;
- la lettera **c)** è **diretta** a prevedere il coinvolgimento nel piano strategico vaccinale dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Le disposizioni autorizzano per l'anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici. Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura



del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che in realtà, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, mentre per gli infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.

La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari, comporta una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di nove mesi con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.

Pertanto, per raggiungere l'obiettivo previsto occorre la somministrazione di ulteriori 56 milioni di dosi. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni, in primo luogo, dei medici di medicina generale, e, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione del numero di dosi ulteriori pari a 56 milioni, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale e che prevede nell'Allegato D relativamente alle "prestazioni aggiuntive" una tariffa nazionale di euro 6,16 per le "vaccinazioni non obbligatorie". Essendo infatti l'unico ACN nell'ambito della medicina convenzionata a prevedere una tariffa nazionale per tali tipologie di prestazioni, si è ritenuto, per uniformità di trattamento, di prendere a riferimento tale tariffa anche per tutte le altre categorie di medici considerate dalla norma in esame da coinvolgere nella campagna di vaccinazione nazionale, ivi inclusi gli odontoiatri libero professionisti. Considerando che, come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte dei predetti medici circa 56 milioni di dosi, è stata stimata una spesa di circa 345 milioni di euro. Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di **345 milioni di euro per l'anno 2021**. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

- dalla previsione di cui **alla lettera d)** del norma in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si consente solo alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso subito, e non in via residuale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nell'ambito sempre dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, prevista dall'articolo 1, comma 467 della legge 178/2020, pari a 100 milioni di euro, cui accedono tutte le regioni e province autonome;
- si evidenzia che dalle specifiche previsioni di cui **alla lettera e)**, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, con l'aggiunta del comma 464-bis, si consente solo una deroga alle incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, sempre al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e, comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;
- infine, **la lettera h)** si prevede di sostituire l'articolo 1, comma 471 della legge 178/2020, consentendo, pur sempre in via sperimentale per l'anno 2021, ai farmacisti, opportunamente



formati con le modalità di cui al comma 465 dello stesso articolo 1, e previa acquisizione del consenso informato, di somministrare i vaccini contro il virus SARS-COV 2. Tale possibilità, come per la previsione vigente dell'attuale comma 471, non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, per tale attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti, dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel senso che si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziare per la proroga relativamente al biennio 2021-2022 e l'estensione a tutte le regioni a statuto ordinario, della sperimentazione concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, disposta dall'articolo 1, commi 403 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, nonché delle risorse stanziare con la disposizione di cui ai commi 4, 5 e 6 in materia di remunerazione delle farmacie, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022. Circa l'ultimo periodo della lettera h), che prevede che i farmacisti siano tenuti a trasmettere i dati delle vaccinazioni tramite il sistema Tessera Sanitaria (TS), si fa presente che trattandosi di meri adeguamenti delle procedure già in uso da parte dei farmacisti (per la ricetta elettronica), i relativi costi sono coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585.

Il comma 3 prevede che agli oneri di cui al comma 2, lettera c) si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5 e 6** sono dirette ad introdurre in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva delle farmacie basata sulle seguenti componenti:

- a) una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco;
- b) una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell'Iva;
- c) una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
- d) una quota "tipologica" destinata solo ad alcune categorie di farmacie individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.

L'impatto finanziario, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si rappresenta, altresì, che la previsione di una remunerazione aggiuntiva delle farmacie convenzionate non modifica le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche).

Commi da 7 a 11 – Le norme recano disposizioni in favore del sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare, il comma 9 stabilisce l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concedere agevolazioni finanziarie in favore degli investimenti privati destinati a sostenere il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Le disposizioni recano **oneri per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021**, ai quali si fa fronte ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

La disposizione di cui al **comma 12** si rende necessaria al fine di consentire l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-



CoV2, con riferimento alle attività svolte sia dai diversi operatori sanitari coinvolti in tale Piano, sia dalle farmacie territoriali. Poiché trattasi di soggetti già interconnessi con il sistema Tessera Sanitaria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Eventuali adeguamenti dei sistemi informativi potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585.

Art. 21
(Covid Hotel)

La disposizione in esame prevede la proroga per quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge, delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. In particolare, il comma 2, dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei "Covid hotel", di cui alla tabella allegata.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019
COVID HOTEL
STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI / PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
LIGURIA	€ 2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€ 111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€ 0
VENETO	€ 217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€ 262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
Totale	€10.573.739

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **51,6 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 22

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Commi 1 e 2. Gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in servizio e per il quale è prorogabile la ferma, sono riportati nella seguente tabella. **Per l'anno 2021**, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a **euro 11.978.000**. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

FORZA ARMATA		EI		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA_media	Tenente	Maresciallo						
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17 €
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18 €
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA_media	STV.	Capo 3^ cl.						
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA_media	Tenente	M.llo 3^ cl.						
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO	2021
	11.977.707,83 €

Commi 3 e 4: Gli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.000 sull'E.F. 2021 e per euro 346.470 sull'E.F. 2022.

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/09/2021	31/12/2021	4		115.489,98 €



ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021				230.979,96 €	
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022				346.469,94 €	

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Titolo IV Enti territoriali

Art. 23

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1, nel prevedere l'incremento del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 24

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

La disposizione istituisce, al **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.

Ciò in quanto, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per



una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

L'importo di 1.000 milioni di euro è stato quindi quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Il **comma 2** dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporre entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Agli oneri derivanti dal **comma 1, pari a 1.000 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al **comma 3** si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda all'erogazione delle spettanze di relativa competenza in favore a ciascuna regione e provincia autonoma, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

Art. 25 **(Imposta di soggiorno)**

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **250 milioni di euro per l'anno 2021** per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. La disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in misura corrispondente. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 26 **(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)**

La norma, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di **200 milioni di euro per l'anno 2021** da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, comporta un onere in corrispondente misura al quale si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 27

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma è finalizzata a recepire una specifica richiesta delle Regioni per il riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto legge n. 137 del 2020.

La norma non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell'importo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Art. 28

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19)

La disposizione allinea il regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio recato dagli artt. 54, 55, 56, 57, 60 e 60-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 alle disposizioni del Temporary Framework, aggiornato dalla Commissione europea da ultimo il 28 gennaio 2021.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni modificate nonché in via generale nell'articolo 62 del Decreto legge 34 del 2020. Tale articolo precisa altresì che:

- gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che disciplina le regole per l'indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, rilevanti in particolare per gli aiuti sotto forma di garanzia;
- le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie dovranno essere adottate le modalità già previste dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consentono di contenere i rischi in carico a tali enti per gli aiuti sotto forma di garanzia o di prestiti.

Art. 29

(Trasporto Pubblico Locale)

Con il **comma 1**, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori **800 milioni di euro per l'anno 2021**, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Tali risorse sono destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri delle regioni, delle province autonome, dei comuni, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e della gestione



governativa navigazione laghi relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine fino alla cessazione delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, ai sensi del **comma 2**, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I **commi 4 e 5** apportano modifiche all'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 30

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Comma 1 lett. a). La disposizione in esame proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'esenzione, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020, dal versamento del canone unico patrimoniale. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Comma 1 lett. b). L'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, prevista dal comma 1, non determina oneri, tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica, e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito.

Comma 1 lett. c) e comma 2. In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter si stimano minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a pari a **82,5 milioni di euro**, di cui 63,75 milioni per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto preordinato esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Il comma 4 rivestendo carattere ordinamentale, **non determina effetti finanziari per la finanza pubblica**. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

comma 5 Stabilisce che limitatamente al 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020. **Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

I commi da 7 a 11, di differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Titolo V **Altre disposizioni urgenti**

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19)

La norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame.

Il complesso delle risorse stanziate al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro,



appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
 - o infanzia, primaria e secondaria di I grado;
 - o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
 - o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
 - o Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
 - o Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;



o presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola è previsto il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 indica esclusivamente i tempi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle istituzioni scolastiche e la tempistica di realizzazione degli interventi.

Il comma 4, prevede che sull'utilizzo delle risorse attribuite dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo, anche in funzione delle varie finalità, i revisori dei conti presso gli istituti scolastici effettuano specifici controlli.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 del 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Il comma 6 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.



Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'importo di **35 milioni di euro per l'anno 2021**. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura degli oneri, quantificati in **78,5 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La riduzione del sopraccitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Art. 34

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

Commi da 1 a 2 --- Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il **comma 3** interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, l'incremento di **20 milioni per l'anno 2021** della dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto “buono viaggio”, estendendo la misura al 31 dicembre 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

Pertanto, per effetto dell'incremento pari a 20 milioni di euro si stima un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 35

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

Commi 1, 2 e 3

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 con particolare riguardo alla fase acuta del lockdown e viene effettuata sulla base delle unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare - quantificabili in 40.000 unità - oltre 5.000 appartenenti alle Polizie Locali.

Per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 11.000 unità, 24.000 per l'Arma dei Carabinieri e 5.000 per la Guardia di Finanza.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (25 mensili) rispetto al totale delle 89 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.



Si evidenzia che, per i servizi di ordine pubblico, viene considerata, per 89 giorni, anche la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia.

In particolare, per il vitto, si stima un solo pasto giornaliero quale *surplus* rispetto agli ordinari servizi di mensa comunque già garantiti con gli stanziamenti di bilancio, fissando in 10 euro la spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza e in 6 euro per l'Arma Carabinieri stante la capillarità dei reparti dell'Arma sul territorio che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggio, riferito ai soli servizi fuori sede, si stima una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione e valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza mentre per l'Arma dei Carabinieri in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile nel 30%.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n.	11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.176.900,00
costo complessivo	€	<u>6.530.700,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinate in 11.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:n.	11.000
- Stima costi fuori sede	



Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 75)	€ 7.283.925,00
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 75)	€ 9.961.875,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 17.245.800,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico **€ 10.315.800,00**

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Pasti giornalieri	3.300
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 89 x euro 10,00)	<u>€ 2.937.000,00</u>

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	1.320
numero camere per sistemazione in doppie	660
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 660 camere x giorni 89 x euro 50,00)	<u>€ 2.937.000,00</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.530.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.315.800,00
Servizi di Mensa	2.937.000,00
Alloggiamento	2.937.000,00
T o t a l e	22.720.500,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.



Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copriscalzi, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 3.600.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	3.600.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
Totale		9.755.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	22.720.500,00



Spese sanitarie	9.755.000,00
Totale	32.475.500,00

Arma dei Carabinieri

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 24.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 4.749.600,00
costo complessivo	€ 14.248.800,00

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 24.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.
75 giorni	
Unità impiegate:	24.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (7.200 x € 29,43 x giorni 75)	€ 15.892.200,00
- Stima costi in sede	
Unità (16.800 x € 17,25 x giorni 75)	€ 21.735.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 37.627.200,00



Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio €- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 30.697.200,00

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021) 89 giorni
 Unità impiegate: 7.200
 Pasti giornalieri 7.200
 Costo medio del pasto € 6,00
 - Stima costi:
 (n. 7.200 unità x giorni 89 x euro 6.00) **€ 3.844.800,00**

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021) n. 89 giorni
 Unità impiegate: 7.200
 Unità da sistemare in strutture alberghiere. 2.160
 numero camere per sistemazione in doppie 1.080
 costo medio per camera € 50,00
 - Stima costi:
 (n. 1.080 camere x giorni 89 x euro 50,00) **€ 4.806.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	14.248.800,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	30.697.200,00
Servizi di Mensa	3.844.800,00
Alloggiamento	4.806.000,00
T o t a l e	53.596.800,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti**



Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in polycarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 4.400.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

- B4) Sanificazione mezzi ed autoveicoli € 400.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	4.400.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
B4	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	400.000,00
Totale		10.955.000,00

Totale Complessivo Arma Carabinieri

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	53.596.800,00
Spese sanitarie	10.955.000,00
Totale	64.551.800,00



Guardia di Finanza

C) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	5.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 5.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 989.500,00
costo complessivo	<u>€ 2.968.500,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 5.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 2.000.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 4.200.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:	5.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (1.500 x € 29,43 x giorni 75)	€ 3.310.875,00
- Stima costi in sede	
Unità (3.500 x € 17,25 x giorni 75)	€ 4.528.125,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 7.839.000,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 4.200.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ 3.639.000,00</u>

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
-----------------------------------------------------------	-----------



Unità impiegate:	1.500
Pasti giornalieri	1.500
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 1.500 unità x giorni 89 x euro 10)	€ 1.335.000,00

- **A4 Spese per alloggio per servizi**

di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	1.500
Unità da sistemare in strutture alberghiere	600
numero camere per sistemazione in doppie	300
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 300 camere x giorni 89 x euro 50,00)	€ 1.335.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	2.968.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.639.000,00
Servizi di Mensa	1.335.000,00
Alloggiamento	1.335.000,00
T o t a l e	9.277.500,00

D) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 5.000,00 mensili per 3 mesi



€ 1.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 1.100.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.400.000,00

- B4) Sanificazione mezzi

€ 250.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	1.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	1.100.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.400.000,00
B4	Sanificazione mezzi	250.000,00
<i>Totale</i>		4.250.000,00

Totale Complessivo Guardia di Finanza

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	9.277.500,00
Spese sanitarie	4.250.000,00
<i>Totale</i>	13.527.500,00

Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.



La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nell'anno 2020 risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 5.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° febbraio – 30 aprile)	75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	5.000
- Stima costi in sede n. 5.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 75	€ 6.468.750

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale	€ 6.468.750,00
---------------	-----------------------

Il **comma 3** adegua per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile del medesimo anno, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.129.920 è stato quantificato tenendo presente che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° febbraio – 30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (dodici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° febbraio - 30 aprile 2021)	12 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	400
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36



Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (12 x 36 x 400)	172.800
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (259.200 x 23,90)	€ 4.129.920

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 89 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° febbraio - 30 aprile 2021

Lavoro straordinario

- Unità giornaliera impiegate:		32
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 89 giorni)	n.	2.136
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 89 giorni	€ <u>1.633.613</u>
-------------------------------------------------	---------------------------

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	4.129.920
Straordinario squadre specialistiche	€	<u>1.633.613</u>
T o t a l e	€	5.763.533



Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Componenti	Importo
Polizia di Stato	32.475.500
Arma dei Carabinieri	64.551.800
Guardia di Finanza	13.527.500
Polizie Locali	6.468.750
Vigili del Fuoco	5.763.533
Totale	122.787.083

Periodo: febbraio – aprile 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Vigili del fuoco	Totale
Lavoro Straordinario	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	29.511.533
Ordine Pubblico	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	0	51.120.750
Servizi di mensa	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	0	8.116.800
Alloggiamento	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	0	9.078.000
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	0	24.960.000
Totale	32.475.500	64.551.800	13.527.500	6.468.750	5.763.533	122.787.083

Comma 4

La disposizione è necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di **euro 3.640.384,00**, di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di euro 648.136,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per il periodo dal **1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021**,



L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per **720 unità** per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.992.248,00** (*arrotondato*) in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° febbraio al 30 aprile 2021** (3 mesi), ulteriori 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 37 ore mensili pro-capite

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad euro **648.136,00** (*arrotondato*) è stato determinato in base al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
20 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	648.135,60

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.



L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	13	46.154,00	600.002,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	13	11.538,30	149.998,00
TOTALE			750.000,00

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **400.000 euro**.

Riepilogo oneri:

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	648.136,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.002,00



Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	149.998,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.790.384,00

Comma 5

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 febbraio 30 aprile 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 302.030,40 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 37.753,80.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese:



Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
			Totale	339.784,20
			Totale arrotondato	340.000,00

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.669
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemologica in atto da COVID-19	€ 300.289
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di tiket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	€ 1.600.958

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 340.000,00
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.958,00
	Totale	€ 1.940.958,00

Comma 6

Per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "Drive Through" Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su



IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL 30 APRILE 2021											6.082.776	

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE	406.442
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA	
SALE OPERATIVE	
Feb.- Apr.	406.441,55
TOTALE	406.441,55
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO EX OP. IGEA	
Feb.- Apr.	6.082.776,00
TOTALE	6.082.776,00
TOTALE PROVVEDIMENTO	
Feb.- Apr.	6.489.217,55

Il totale è arrotondato a euro 6.489.000

Comma 7



Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare -connessi all'incremento delle attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione- ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 € cad. x 50.000 kit)
- Totale parziale € 1.000.000
- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui:
 - € 2.970.000 per l'acquisto di n. 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 € cad. x 90.000 kit)
 - € 530.000 per acquisto di materiale igienizzanteTotale parziale € 3.500.000
- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui:
 - € 300.000 per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria
 - € 200.000 per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologicaTotale parziale € 500.000

TOTALE	€	5.000.000
---------------	----------	------------------

Commi 8 e 9

Il comma 8 lettera a) proroga, fino al 30 aprile 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917



del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;

- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggiamento, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 8, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622

ONERI UNA TANTM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564



RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento, quale differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile)

Il comma 10 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle singole disposizioni dell'articolo pari a **euro 148.172.000 per l'anno 2021** si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 36
(Misure urgenti per la cultura)

L'articolo, al comma 1, rifinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Al comma 2 modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Al comma 3, rifinanzia per 120 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Infine, il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.



Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 37
(Sostegno alle grandi imprese)

La norma prevede la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 per complessivi 200 milioni di euro che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria che presentino prospettive di ripresa dell'attività al punto che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Destinatarie sono le grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Il Fondo può altresì concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni.

Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432

Per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione comporta effetti finanziari pari a **200 milioni di euro per l'anno 2021** in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria; trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano effetti in termini di indebitamento netto.

Art. 38
(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Commi 1 e 2. Si prevede un incremento di 150 milioni per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale disposizione prevede la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

Dalla disposizione derivano oneri per la finanza pubblica **pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 3, 4 e 6. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Turismo di un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi. Per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione dei criteri di attuazione della misura, la disposizione rinvia ad un successivo decreto del Ministro del turismo.



La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, ai sensi del successivo **comma 6**, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria. **Comma 5.** È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma prevede il rifinanziamento, per un importo di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128 della L. n. 178/2020 relativa al "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo. Le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro **150 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 40

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

La disposizione al **comma 1** prevede un'autorizzazione di spesa di euro **1.238.648.000**, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario stesso e in particolare:

- a) 388.648.000 euro finalizzati a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 1, comma 457 della legge 178 del 2020;
- b) 850 milioni di euro, da trasferire sulla c.s. su richiesta del medesimo commissario, sono destinati ad esigenze di spesa connesse all'emergenza; nell'ambito di quest'ultimo importo, una quota di 20 milioni è finalizzata al funzionamento della struttura di supporto dello stesso commissario straordinario.

È previsto altresì (comma 2) che il commissario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'effettivo utilizzo delle citate risorse.

In particolare, l'importo di **388.648.000** di euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate.

- A) **195.993.000 di euro** sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali

Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.

In particolare, a tal fine, è necessario individuare due grandi tipologie di infrastrutture:

- un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.

Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui:



- a) 350.000 euro l'allestimento dei container nell'hangar,
- b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari,
- c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido,
- d) 600.000 per la progettazione dell'infrastruttura,
- e) 500.000 euro di utenze,
- f) 12.293.000 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro,
- 8.000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro e
- 125.000 box al costo unitario di 9.8 euro per un totale di 1.225.000.
- 60.900 euro per ghiaccio secco
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale

• I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. Prioritariamente saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare le due fattispecie, è stata dunque costruita un'ipotesi previsionale di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica.

- B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate. Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infiamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.
- D) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione, con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.
- E) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico:



si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stata previsto un importo di 500.000 euro di cui:

- o 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare
- o 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- o 120.000 Euro per la connettività
- Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale di un *device* per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- o 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- o 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- o 1.200.000 euro per la connettività
- o 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.
- Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un *call center* nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Al **comma 3** si prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato per l'anno 2021 di **700 milioni di euro**, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 41

(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di **550 milioni di euro per l'anno 2021** le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.



Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rideterminando per l'anno 2021 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il **comma 4** prevede un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti del capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS. Per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

Il **comma 5** dispone un incremento di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 6** prevede un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 7** prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 8** dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 9** prevede la non applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia "Covid-19". A tale disposizione non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro



per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

- a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35;
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il **comma 11** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

22/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

